

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 27 marzo 2008 e ha assunto la seguente decisione:

(159) – APPELLO DELLA SOCIETA' POL. CESSANITI DIL. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 15 PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 85 del 15.1.2008)

Letti gli atti;

Esaminato il reclamo proposto dalla Società Polisportiva Cessaniti avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale Reggio Calabria (pubblicata su C.U. Comitato Regione Calabria n. 85 del 15 gennaio 2008) con il quale è stata irrogata a carico della Società la sanzione della penalizzazione di punti 15 da scontarsi nel campionato in corso ex art. 6, comma 4 CGS (oggi art. 7, comma 4 CGS) in relazione all'art.13, comma 1 CGS (oggi art.16, comma 1 lett. G)

Ascoltati il difensore della Polisportiva Cessaniti che ha concluso per l'accoglimento del reclamo ed il rappresentante della Procura Federale avv. Andrea Magnanelli che ha concluso per il rigetto del reclamo;

Rilevato che, nella decisione di primo grado, sono stati ravvisati nella condotta del sig. Francesco Barbieri gli estremi dell'illecito sportivo e, conseguentemente, la Polisportiva Cessaniti è stata sanzionata per responsabilità oggettiva per i fatti ascrivibili al suo dirigente;

Ritenuto che nella impugnativa proposta:

- si nega l'esistenza di atti idonei a perseguire lo scopo di turbare la regolarità della competizione sportiva;
- si rileva l'esistenza di contatti fra tesserati tutt'al più definibili come contrari al principio di lealtà, correttezza e probità;
- si censura l'eccessività della sanzione irrogata in considerazione del fatto che i comportamenti ascritti al Barbieri sarebbero di portata marginale e comunque sarebbero rimasti a livello di mero tentativo ed in relazione al fatto che la norma applicata prevede la penalizzazione di un solo punto come sanzione minima;
- si evidenzia che il comportamento censurato è da imputarsi a soggetto non qualificato come legale rappresentante della Società trattandosi di ex dirigente;
- si fa notare come il risultato conseguito sul campo per la gara in questione sia stato negativo per la Società sanzionata che, pertanto, non aveva tratto alcun concreto vantaggio dalla condotta del Barbieri

Considerato che, a seguito di attenta lettura degli atti del giudizio, è emerso:

- che il sig. Francesco Barbieri all'epoca dei fatti rivestiva la carica di consigliere della Polisportiva Cessaniti;

- che il Barbieri tentava più volte nei giorni precedenti la gara Pol. Cessaniti – ASC Tropea, nonché il giorno della gara e durante l'intervallo della stessa di convincere la dirigenza della ASC Tropea ad accordarsi per far vincere o comunque per chiudere la gara con un risultato utile alla Pol. Cessaniti;
- che tale circostanza veniva ammessa dallo stesso Barbieri concretizzando così l'esistenza di atti idonei a turbare la regolarità della competizione sportiva;
- che la ASC Tropea non aderiva alle richieste del Barbieri

Valutato che i comportamenti tenuti dal Barbieri sono stati giustamente censurati dalla Commissione Disciplinare Territoriale che ha ritenuto lo stesso responsabile di illecito sportivo per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara in adesione alle prescrizioni dell'art. 6 commi 1 e 2 CGS all'epoca dei fatti (oggi art. 7, commi 1 e 2 CGS), atti che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, non sono inquadrabili nella meno grave violazione del principio di lealtà, correttezza e probità

Accertata la gravissima responsabilità del Barbieri e scaturendo dalla stessa la responsabilità oggettiva della Polisportiva Cessaniti l'entità della sanzione irrogata va valutata proprio in relazione alla gravissima responsabilità del tesserato sicché appare equa la sanzione irrogata anche in relazione alla giurisprudenza recentemente consolidatasi in seno a questa Commissione.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto dalla Società Polisportiva Cessaniti. Dispone l'incameramento della tassa reclamo già versata.

(222) - RECLAMO DELLA SOCIETA' USC CORIGLIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI MERITO GARA CORIGLIANO-CALCIO ACRI DEL 27.1.2008 (delibera G.S. CC.UU. n. 94 del 30.1.2008 e n. 100 del 13.2.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Calabria C.U. n. 110 del 4.3.2008 – Campionato di Eccellenza).

Visti gli atti;
letto il ricorso;

considerato che la Società USC Corigliano Calcio ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Calabria che ha rigettato i reclami avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale di cui ai CC.UU. n. 94 del 30.1.2008 (ammenda € 150,00, inibizione sig. Fabio Antonio Falbo fino al 27.3.2008 e inibizione sig. Antonio Palumbo fino al 20.3.2008) e n. 100 del 13.2.2008 (penalizzazione di 3 punti in classifica);

considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori;

considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della C.D.N.
Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 27 marzo 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete